

Comune di Mesocco

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO
PER IL PRELEVAMENTO
DELLE TASSE
DI ALLACCIAMENTO
E DELLE TASSE
DI EROGAZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

I.	Disposizioni generali	3
Art. 1	Contributi dei proprietari	3
1.1	Generalità	3
Art. 2	Genere di tasse	3
Art. 3	Calcolo, tassazione e prelievo	3
Art. 4	Obbligo delle tasse	4
1.2	Tasse d'allacciamento	4
Art. 5	Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico	4
Art. 6	Tasse speciali d'allacciamento	4
Art. 7	Tassazione	5
Art. 8	Scadenza e prelievo	5
1.3	Tasse sul consumo d'acqua	5
Art. 9	Tassa base	5
Art. 10	Tassa commisurata alla quantità	6
Art. 11	Scadenza e prelievo	6
1.4	Rimedi legali	6
Art. 12	Reclami	6
2.	Impianti privati	6
Art. 13	Impianti privati	6
II	Disposizioni esecutive e finali	7
Art. 14	Entrata in vigore	7

I. Disposizioni generali

Art. 1 Contributi dei proprietari

In applicazione all'art. 27 del regolamento per il servizio dell'acqua potabile, per il finanziamento degli impianti comunali il Comune preleva:

- a) una tassa di allacciamento unica all'acquedotto
- b) delle tasse speciali d'allacciamento
- c) delle tasse d'esercizio annuali

1.1 Generalità

Art. 2 Genere di tasse

1. Per far fronte alle spese derivanti dalla costruzione, dall'esercizio, dalla manutenzione e dal rinnovo (risanamento o sostituzione) degli impianti d'approvvigionamento idrico, il Comune preleva delle tasse che coprono i costi e sono conformi al principio della causalità.
2. Si prelevano delle tasse (tasse d'allacciamento, tasse sul consumo d'acqua) per la copertura dei costi causati dall'urbanizzazione di base, dall'urbanizzazione generale e dall'urbanizzazione particolare, nella misura in cui gli impianti dell'urbanizzazione particolare non sono finanziati da contributi.
3. Per la manutenzione ed il rinnovo degli impianti d'approvvigionamento idrico già in esercizio vanno effettuati i necessari accantonamenti. Si prelevano delle tasse speciali d'allacciamento nella misura in cui gli accantonamenti effettuati non risultano sufficienti.
4. Il conto finanziario per l'approvvigionamento idrico è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

Art. 3 Calcolo, tassazione e prelievo

1. Le tasse d'allacciamento (tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico, tasse speciali d'allacciamento) e le tasse commisurate alla quantità dell'acqua potabile sono fissate e prelevate secondo le prescrizioni di questo regolamento.
2. L'ammontare delle tasse è fissato separatamente in un apposito specchietto (specchietto delle tasse).
3. L'ammontare delle tasse base e delle tasse commisurate alla quantità sono da fissare ed adeguare periodicamente da parte del Municipio entro i limiti fissati nello specchietto delle tasse al fabbisogno del finanziamento speciale per l'approvvigionamento idrico.

Art. 4 Obbligo delle tasse

1. Debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro fondiario al momento della loro emissione. In caso di proprietà complessive, debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari del complesso, in caso di comproprietà la comunione dei comproprietari. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie l'obbligo delle tasse ricade sugli aventi diritto.
2. In caso di trapasso di proprietà dopo la scadenza della tassa, l'obbligo di pagamento di tutti gli importi ancora da riscuotere ricade sulle nuove proprietarie, rispettivamente sui nuovi proprietari.
3. Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al momento della loro emanazione. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie la fatturazione è effettuata all'indirizzo degli aventi diritto, in caso di proprietà complessiva o comproprietà alle proprietarie, rispettivamente ai proprietari del complesso o ai comproprietari, in caso di proprietà per piani all'amministrazione.

1.2 Tasse d'allacciamento

Art. 5 Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico

1. Per gli edifici allacciati la prima volta agli impianti d'approvvigionamento idrico va versata una tantum una tassa d'allacciamento agli stessi. Essa è calcolata in base al valore a nuovo dell'edificio allacciato secondo l'ultima stima ufficiale ed entro i limiti fissati nello specchio delle tasse.
2. In caso di aumento del valore a nuovo del fabbricato dovuto a ristrutturazioni verrà prelevata la differenza delle tasse di allacciamento sulla base dell'incremento del valore di stima, sempre che questi superi i fr. 50'000.--.
3. Nel caso di ricostruzione totale o parziale di un fabbricato sul vecchio sedime si terrà conto della ipotetica tassa di allacciamento calcolata sul valore a nuovo dell'edificio preesistente, il tutto in base all'ultima stima ufficiale disponibile.

Art. 6 Tasse speciali d'allacciamento

1. Qualora i proventi dalle tasse e dagli accantonamenti per il finanziamento di nuovi impianti d'approvvigionamento idrico o dei rinnovi necessari degli impianti esistenti non risultano sufficienti, si prelevano tasse speciali d'allacciamento da tutti i fondi allacciati che traggono vantaggio dagli impianti.
2. Qualora per esigenze particolari di singoli fondi risulti necessario ampliare determinati impianti pubblici d'approvvigionamento idrico, si prelevano dalle proprietarie e dai proprietari delle tasse speciali d'allacciamento a copertura dei costi d'ampliamento.
3. L'ammontare delle tasse speciali d'allacciamento è fissato mediante decreto del Comune. Per le tasse speciali d'allacciamento valgono del resto per analogia le prescrizioni relative alle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico.

Art. 7 Tassazione

1. Le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico per i nuovi edifici, nonché i pagamenti supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione soggetti a tassa, vengono stabiliti provvisoriamente al momento del rilascio della licenza edilizia. La tassazione definitiva avviene non appena disponibile la stima ufficiale.
2. Le tasse per il primo allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico degli edifici esistenti sono fissate al momento del rilascio dell'autorizzazione d'allacciamento.
3. Determinante per la tassazione provvisoria è il presumibile valore, rispettivamente il valore aggiunto del progetto di costruzione approvato. Esso è fissato in base ai costi di costruzione approssimativi indicati nella domanda di costruzione. Qualora nella domanda di costruzione risultino indicazioni evidentemente inesatte, il Municipio fissa il valore approssimativo, rispettivamente il valore aggiunto, in base alla proposta di assicurazione per il periodo della costruzione o in base a propri calcoli.
4. Determinante per la tassazione definitiva delle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico è il valore a nuovo del progetto di costruzione soggetto a tassa secondo le indicazioni dell'ultima stima ufficiale.

Art. 8 Scadenza e prelievo

1. Le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico sono esigibili al momento dell'allacciamento dell'immobile all'impianto pubblico. Le tasse supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione sono esigibili al momento dell'inizio dei rispettivi lavori di costruzione.
2. Tasse speciali d'allacciamento sono esigibili al momento della conclusione dei lavori di costruzione degli impianti d'approvvigionamento idrico finanziati con tali tasse. Chi è soggetto al pagamento di tali tasse può essere obbligato al versamento di acconti già durante l'esecuzione dei lavori.
3. Le tasse d'allacciamento fissate provvisoriamente o definitivamente vanno pagate entro 90 giorni dal recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato secondo il tasso fissato ufficialmente dal Cantone.

1.3 Tasse sul consumo d'acqua

Art. 9 Tassa base

1. Per tutti gli immobili allacciati agli impianti pubblici d'approvvigionamento idrico è dovuta una tassa base annuale ricorrente.
2. Per il calcolo della tassa base per gli edifici allacciati fa stato il valore a nuovo indicizzato dell'edificio allacciato e l'ammontare delle tasse fissato periodicamente dal Municipio entro i limiti dello specchio delle tasse.

3. Determinante per la tassazione è il valore a nuovo indicizzato dell'edificio secondo le indicazioni dell'ultima stima ufficiale al momento della scadenza. Qualora esso non corrisponda evidentemente alla situazione di fatto, l'autorità edilizia richiede una nuova stima.

Art. 10 Tassa di consumo

1. La tassa di consumo da versare per tutti gli immobili allacciati è fissata nello specchio delle tasse.
2. Per gli immobili muniti di contatore la tassa di consumo da versare è calcolata secondo il consumo di acqua misurata ed in base alla tassa in fr./mc.
Qualora un contatore indichi un consumo manifestamente errato o risulti fuori uso, il consumo d'acqua a partire dall'ultima lettura viene determinato secondo il consumo medio registrato durante gli ultimi tre anni nello stesso periodo, tenendo conto di eventuali variazioni per quanto riguarda il fabbisogno d'acqua.

Art. 11 Scadenza e prelievo

1. Le tasse sul consumo d'acqua sono esigibili alla fine di settembre di ogni anno per l'anno in corso. Qualora durante l'anno subentri un trapasso di proprietà, l'importo dovuto pro rata è esigibile al momento del trapasso.
2. Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato ufficialmente dal Cantone.

1.4 Rimedi legali

Art. 12 Reclami

1. Reclami contro la fatturazione delle tasse sono da inoltrare entro 30 giorni al Comune per iscritto e con una rispettiva motivazione.
2. Il Municipio esamina il reclamo e determina l'ammontare delle tasse dovute mediante una decisione.

2. Impianti privati

Art. 13 Impianti privati

1. I costi degli impianti privati d'approvvigionamento idrico nonché del loro allacciamento alla rete pubblica sono a carico delle/dei richiedenti. Gli allacciamenti predisposti dal Comune sono fatturati al momento del rilascio del permesso d'allacciamento.
2. Se l'allacciamento è realizzato dal Comune, le/i richiedenti possono essere obbligati a prestare una garanzia per i relativi costi prevedibili.

3. Se determinati allacciamenti o condutture d'allacciamento servono vari immobili, tutti i relativi costi sono da ripartire dai privati stessi. È riservata la ripartizione dei costi da parte del Municipio per i piani di quartiere ed i piani d'area, nonché per le condutture d'allacciamento private da realizzare, rispettivamente da utilizzare in comune per ordine del Municipio.

II Disposizioni esecutive e finali

Art. 14 Entrata in vigore

1. Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Comunale questo regolamento entra in vigore il 1.1.2011
2. Le prescrizioni di questo regolamento sono applicabili a tutte le domande d'allacciamento e a tutti i progetti di costruzione non ancora approvati al momento della sua entrata in vigore. Le tasse sul consumo d'acqua secondo questo regolamento sono prelevate la prima volta per l'anno 2011.
3. Al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con lo stesso, in particolare l'Ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse di erogazione dell'acqua potabile del 26 novembre 1976.

Così approvato dall'Assemblea comunale del 30.11.2010

In base all'art. 2 e sgg. del Regolamento per il prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse di erogazione dell'acqua potabile (RTAP), sono prelevate le seguenti tasse:

Ammontare delle tasse

1. Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico (Art. 5 RTAP)

1.1 Tassa in base al valore a nuovo secondo la stima ufficiale 1.4 %

2. Tasse commisurate alla quantità (Art. 9 e 10 RTAP)

2.1. Tassa base

Tassa in base al valore a nuovo secondo la stima ufficiale

Tutti gli edifici allacciati Da 0.1 a 0.4 o/oo

2.2 Tassa di consumo

2.2.1 Edifici adibiti ad abitazioni :
per abitante domiciliato (stato 30 settembre) Da fr. 10 a fr. 40/anno

2.2.2 Abitazioni di vacanza:
per singola abitazione Da fr. 20 a fr. 80/anno

2.2.3 Uffici, edifici commerciali e artigianali Da fr. 60 a fr. 120/anno

2.2.4 Ristoranti e simili Da fr. 80 a fr. 160/anno

2.2.5 Aziende agricole:
numero UBG presenti in azienda secondo censimento
del bestiame Da fr. 5 a fr. 10/anno

2.2.6 Impianti privati con flusso continuo (fontane) Da fr. 100 a fr. 200/anno

2.2.7 Piscine (oltre 10 mc) Da fr. 5 a fr. 10 mc/anno

2.2.8 Per allacciamenti temporanei o altre forniture il Municipio è competente a fissare la
tassa d'erogazione o a prescrivere l'installazione del contatore. In ogni caso la tassa
minima è fr. 100.-.

2.3 Tassa di consumo per allacciamenti con contatore Da fr. 0.40 a fr. 0.80/mc